

Allegato A alla delibera n. 77/25/CONS

Esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 351/24/CONS

Sono intervenuti nella consultazione pubblica avviata con delibera n. 351/24/CONS i seguenti soggetti (di seguito anche “rispondenti”):

1. Fastweb S.p.A.;
2. Iliad Italia S.p.A.;
3. Movimento Difesa del Cittadino;
4. Postepay S.p.A.;
5. TIM S.p.A.;
6. Vodafone Italia S.p.A.;
7. Wind Tre S.p.A..

Il presente documento riporta la sintesi dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica nazionale inviati ai sensi della sopra menzionata delibera nonché le relative valutazioni dell’Autorità.

D1. Si condividono le valutazioni dell’Autorità in merito alla definizione proposta del mercato al dettaglio?
--

Osservazioni dei rispondenti

O1. Tutti i rispondenti condividono in linea generale la definizione del mercato al dettaglio proposta dall’Autorità.

O2. Due rispondenti concordano in particolare con l’analisi di sostituibilità tra i servizi telefonici *managed* e i servizi di comunicazione alternativi offerti dagli OTT (chiamate VoIP *unmanaged* e messaggistica istantanea), evidenziandone la forte crescita a scapito dei servizi *managed*. Secondo un rispondente, i servizi *managed* garantiscono un livello qualitativo superiore di quelli *unmanaged* che, di conseguenza, deve essere remunerato. Secondo un rispondente la crescita dei servizi alternativi e il progressivo miglioramento della loro qualità potrebbero comportare un cambiamento tale nel mercato da determinare una migrazione della domanda verso altri servizi alternativi alle chiamate *managed*.

O3. Un rispondente auspica un costante monitoraggio dello sviluppo dei servizi di comunicazione alternativi forniti dagli OTT, tenuto conto della crescita della connettività e del numero di servizi disponibili sulla rete e, con essi, degli attori (non telco) presenti nel mercato al dettaglio.

[Digitare qui]

O4. Pur se condividendo in generale la definizione proposta, alcuni rispondenti hanno formulato alcune osservazioni, che si riportano di seguito.

O5. Un rispondente ritiene che la definizione dovrebbe considerare il livello di concorrenza e la possibilità dei clienti di scegliere liberamente tra diversi fornitori, evitando fenomeni di *lock-in*, al fine di garantire che la definizione stessa del mercato includa sufficienti misure di protezione contro abusi di posizione dominante degli operatori mobili. Suggerisce, pertanto, di includere una valutazione più approfondita sull'impatto delle offerte integrate (voce, SMS, dati) sui consumatori, soprattutto in relazione alla trasparenza tariffaria e alla possibilità di migrazione verso offerte più convenienti.

O6. Due rispondenti ritengono che i servizi voce *managed* e i servizi voce *unmanaged* sono già percepiti come sostituibili soprattutto, secondo uno dei due, dalla clientela più giovane, nonostante le limitazioni tecniche e di prestazione dei servizi offerti dagli OTT (quali ad esempio l'impossibilità di accedere ai servizi di emergenza e di pubblica utilità). Essi evidenziano il miglioramento della qualità delle chiamate *unmanaged*, per effetto dello sviluppo delle connessioni in tecnologia 4G e 5G e del crescente livello di sofisticazione degli algoritmi di gestione della chiamata fornita dagli OTT. Inoltre, entrambe le tipologie di chiamata sono percepite come gratuite dai consumatori, per effetto della presenza sul mercato di piani tariffari con minuti illimitati a fronte di un pagamento mensile. Uno dei due evidenzia anche che le chiamate OTT utilizzano la numerazione per l'indirizzamento e che la quantità di clienti che non possiedono uno *smartphone* è residuale e in costante diminuzione, tanto che già nel 2023 le chiamate *unmanaged* rappresentavano il 35% del totale. Uno di essi conclude che i servizi voce *managed* e *unmanaged* dovrebbero essere inclusi nello stesso mercato rilevante.

O7. Sempre con riferimento all'analisi di sostituibilità tra chiamate *managed* e *unmanaged*, un rispondente evidenzia che alcuni oneri/servizi¹ non sostenuti dagli OTT sono riconducibili a previsioni regolamentari imposte solo in capo agli operatori tradizionali e ritiene che la loro fornitura dovrebbe essere imposta anche in capo agli OTT. A questi oneri, si aggiungono i costi dell'infrastruttura di rete sostenuti solo dagli operatori tradizionali. Secondo il rispondente, l'asimmetria evidenziata, oltre ad andare a scapito degli utenti finali che potrebbero non avere strumenti di tutela in caso di chiamate *unmanaged*, rischia di essere insostenibile per gli operatori tradizionali in un contesto di riduzione dei ricavi. Il rispondente auspica dunque che l'Autorità, qualora ritenga preclusa, in assenza di un *framework* favorevole a livello europeo, un'iniziativa di regolamentazione a livello nazionale che possa rimuovere tale asimmetria, possa fare quanto in suo potere per segnalare l'anomalia e l'iniquità di tale situazione, affinché si possa avviare, o riavviare, un processo di analisi e, possibilmente, riequilibrio del contesto regolamentare a livello nazionale ed europeo.

¹ Si tratta degli obblighi di accesso gratuito alle chiamate di emergenza e pubblica utilità, la fornitura delle prestazioni obbligatorie, funzionalità/servizi di trasparenza e protezione consumatori, pagamento di canoni annuali per l'utilizzo delle numerazioni, contribuzione al Servizio Universale, obblighi di qualità del servizio.



Valutazioni dell'Autorità

V1. L'Autorità prende atto della circostanza che in generale tutti i rispondenti concordano con la definizione del mercato al dettaglio proposta con la delibera n. 351/24/CONS.

V2. L'Autorità, nel prendere atto di quanto evidenziato, non ritiene necessario modificare la definizione del mercato al dettaglio secondo la proposta di un rispondente, di cui al punto O5. La definizione del mercato al dettaglio adottata nel presente provvedimento è infatti funzionale alla definizione del mercato all'ingrosso, tenuto conto che la domanda dei servizi di terminazione vocale all'ingrosso su rete mobile è una domanda derivata da quella dei servizi di comunicazione vocale mobile al dettaglio. Per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento l'Autorità ha già tenuto conto nella definizione del mercato delle offerte integrate, come riportato nei paragrafi 2.6.1.5 e 2.6.2 del documento sottoposto a consultazione nazionale, e ha confrontato l'andamento del consumo di traffico vocale – che ha un impatto diretto sull'acquisto di servizi di terminazione – con la variazione del traffico dati da rete mobile, su cui influiscono le offerte integrate e in particolar modo la quantità sempre maggiore di traffico dati incluso nel *bundle*. Pertanto, approfondire nella definizione dei servizi al dettaglio l'impatto delle offerte integrate sui consumatori in relazione alla trasparenza tariffaria e alla possibilità di cambiare operatore non modificherebbe la definizione del mercato all'ingrosso.

V3. In relazione a quanto osservato da alcuni rispondenti e riportato al punto O6, l'Autorità conferma le conclusioni dell'analisi di sostituibilità riportata nel documento sottoposto a consultazione pubblica, ritenendo che i servizi voce *unmanaged* non vadano inclusi nello stesso mercato rilevante dei servizi *managed*. Le osservazioni dei soggetti intervenuti richiamano, in buona sostanza, le analisi svolte dall'Autorità, ricorrendo agli stessi indicatori diffusamente analizzati nel documento di consultazione. Non si ritiene, quindi, che rispetto a quanto già analizzato nel documento di consultazione siano emersi elementi di novità tali da portare a una revisione delle conclusioni dell'Autorità.

V4. Relativamente a quanto riportato al punto O7, l'Autorità prende atto delle osservazioni relative all'asimmetria regolamentare tra operatori tradizionali infrastrutturati e fornitori OTT, che esulano tuttavia dallo specifico ambito del presente procedimento.

D2. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'applicazione del primo criterio del test?
--

Osservazioni dei rispondenti

O8. Tutti i rispondenti concordano con la definizione del mercato rilevante all'ingrosso proposta dall'Autorità.

O9. Tre rispondenti concordano nello specifico con i mercati rilevanti individuati, uno per ciascun operatore MNO e *full* MVNO attivo in Italia.

O10. Un rispondente ritiene che la definizione del mercato all'ingrosso della terminazione delle chiamate vocali come di un mercato che richiede una regolamentazione sia essenziale al fine di garantire tariffe di terminazione non eccessive

per favorire la concorrenza tra operatori e impedire che i costi di terminazione si riflettano sui clienti finali. Propone, un un'ottica migliorativa, un ulteriore affinamento delle regolamentazioni in capo agli MVNO, spesso svantaggiati rispetto agli operatori infrastrutturati, dal momento che garantire condizioni paritarie di accesso per questi operatori contribuirebbe a stimolare la concorrenza e a offrire ai consumatori tariffe più competitive.

Valutazioni dell'Autorità

V5. L'Autorità prende atto della circostanza che tutti i soggetti intervenuti concordano con la definizione del mercato all'ingrosso proposta dall'Autorità.

V6. Relativamente alla proposta di introdurre un affinamento delle regolamentazioni in capo agli MVNO di cui al punto O10, l'Autorità evidenzia che nel mercato della terminazione voce di cui al presente provvedimento non ci sono differenze nella regolamentazione tra operatori MNO e operatori MVNO.

D3. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'applicazione del primo criterio del test?
--

Osservazioni dei rispondenti

O11. Tutti i rispondenti condividono le conclusioni dell'Autorità.

O12. Un rispondente raccomanda di garantire che il monitoraggio delle tariffe di terminazione sia continuativo e che vengano imposti limiti stringenti alle variazioni tariffarie, specialmente in caso di aggiornamenti tecnologici (ad esempio, il passaggio alle reti 5G). Inoltre, ritiene che sarebbe opportuno introdurre misure che incentivino l'adozione di tecnologie VoIP e di reti 5G, con l'obiettivo di ridurre i costi a lungo termine per gli utenti finali.

O13. Con riferimento agli interventi pubblici volti ad incentivare l'infrastrutturazione degli operatori, quali l'adozione del d. lgs. 33/2016 e il catasto delle infrastrutture, un rispondente evidenzia che tali misure non riducono le barriere all'ingresso al mercato, che restano insuperabili, dal momento che sono determinate dalla gestione del cliente destinatario della chiamata più che dalla disponibilità di infrastrutture di rete adatte a replicare il servizio di terminazione o in ogni caso a non averne più necessità.

O14. Per quanto riguarda la presenza di economie di scala e di scopo che potrebbero costituire forti ostacoli non transitori all'accesso di tipo strutturale, un rispondente concorda che gli MNO sono generalmente in grado di conseguire economie di scala tra loro comparabili e superiori a quelle conseguibili dagli MVNO. Tuttavia, con specifico riferimento ai servizi di terminazione, il rispondente in questione ritiene che gli MVNO possano beneficiare di economie di scala e di varietà almeno analoghe a quelle degli MNO, stipulando accordi commerciali per l'affitto degli elementi di rete di questi ultimi. Evidenzia, altresì, che a seguito della migrazione regolamentata alla tecnologia VoLTE, di cui alla delibera n. 335/20/CIR, i costi connessi ai servizi di interconnessione si sono ulteriormente ridotti.

Valutazioni dell’Autorità

V7. L’Autorità prende atto della circostanza che tutti i soggetti intervenuti nella consultazione pubblica condividono le conclusioni dell’Autorità in merito all’applicazione del primo criterio del triplo *test*.

V8. Con riferimento alle osservazioni riportate al punto O12, l’Autorità evidenzia che l’art. 86, comma 1, del Codice già affida all’Autorità il compito di monitorare e garantire la corretta applicazione delle tariffe di terminazione uniche a livello dell’Unione.


V9. Relativamente alle misure per incentivare l’adozione delle tecnologie VoIP e delle reti 5G, si rammentano le iniziative già intraprese in questo senso sia dall’Autorità che dal Governo. Con riferimento all’adozione del VoIP su rete mobile, con il tavolo tecnico concluso con l’adozione della delibera n. 335/20/CIR l’Autorità ha definito le disposizioni regolamentari necessarie a implementare l’interconnessione IP e l’interoperabilità per la fornitura dei servizi VoIP tra reti mobili al fine di consentire appunto l’implementazione delle chiamate VoLTE *end-to-end*. Inoltre, con il “Piano Italia 5G” sono state adottate specifiche misure volte a incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete per lo sviluppo e la diffusione del 5G. Va infine rammentato che le bande a 700 MHz, 3700 MHz e 26 GHz sono state assegnate nel 2018 con specifici obblighi di copertura in capo agli aggiudicatari. Queste misure hanno contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi di copertura, tanto che in tutto il territorio la copertura 5G è assicurata almeno da un operatore e – come riportato nell’ultimo *report* della Commissione europea sullo stato del piano “*Digital Decade 2030*”² – in Italia la copertura completa del territorio con tecnologia 5G è stata raggiunta già nel 2021. La figura seguente, estratta dalla pagina del sito dell’Autorità relativa alla mappatura dei servizi *broadband* mobili³, riporta il numero di operatori presenti in tutto il territorio con copertura 5G DSS⁴.

² Si veda il “*2023 Report on the state of the Digital decade 2030 – Annex Italy*” che riporta i progressi fatti nell’Unione Europea al 2023 per il raggiungimento della trasformazione digitale prevista nel “*Digital Decade Policy Programme 2030*” disponibile [qui](#).

³ La mappa è disponibile a questo [indirizzo](#).

⁴ Nella stessa pagina è possibile visualizzare, anche in sovrapposizione con il dato relativo al 5G DSS (*Dynamic Spectrum Sharing*), la copertura 5G nella banda 3,4-3,8 GHz. Per semplicità di lettura della figura riportata nel presente documento è stata mostrata solo la copertura 5G DSS, ritenendo ininfluenza ai fini della presente trattazione l’inclusione di entrambi i dati di copertura.

Figura 1 - Mappa di copertura 5G DSS a dicembre 2024



Fonte: sito AGCOM <https://maps.agcom.it/>

V10. Si valuterà, in ogni caso, l'opportunità di ulteriori interventi qualora emergessero criticità in merito al dispiegamento delle reti 5G e alla diffusione dei servizi VoLTE.

V11. Relativamente alle osservazioni di cui al punto O13, l'Autorità al punto 164 della delibera di consultazione ha evidenziato di non riscontrare barriere di natura normativa o regolamentare all'ingresso nel mercato e che, al contrario, sono state adottate diverse misure per incentivare l'infrastrutturazione degli operatori, come il d.lgs. 33/2016, il catasto delle infrastrutture e il "Piano Italia 5G". In proposito, l'Autorità chiarisce che i citati incentivi possono contribuire ad aumentare il grado di infrastrutturazione degli operatori mobili e, per l'effetto, contribuire all'ingresso nel mercato della terminazione mobile di nuovi operatori, dal momento che chiaramente per poter fornire servizi di terminazione su rete mobile è necessario dotarsi di un'infrastruttura di rete in grado di trasportare il traffico voce all'utente destinatario della chiamata. È chiaro che questi incentivi non possono rimuovere gli ostacoli di natura strutturale del mercato della terminazione verso una specifica rete mobile, dal momento che nessun operatore oltre quello titolare della licenza di uso della numerazione chiamata può consegnare la chiamata al destinatario.



D4. Si condividono le conclusioni raggiunte dall’Autorità in merito all’applicazione del secondo criterio del test?

Osservazioni dei rispondenti

O15. Tutti i rispondenti condividono le conclusioni raggiunte dall’Autorità.

O16. Un rispondente concorda con l’analisi del ruolo svolto dalle chiamate VoIP *unmanaged*, che rappresentano un’alternativa sempre più valida alle chiamate *managed* e possono determinare un vincolo indiretto per i fornitori dei servizi di terminazione mobile, limitandone i possibili comportamenti anticoncorrenziali.

O17. Un rispondente ritiene che il mercato della terminazione voce su singola rete mobile tenda verso condizioni di effettiva concorrenza esclusivamente per effetto del Regolamento delegato e sostiene che, qualora quest’ultimo venisse meno, andrebbero rivalutate le condizioni del mercato stesso e la necessità di una regolamentazione *ex-ante*.

O18. Quattro rispondenti condividono l’affermazione per cui il regolamento delegato ha di fatto eliminato il rischio di applicazione di tariffe eccessive da parte del fornitore del servizio di terminazione, sia con riferimento al servizio di terminazione che ai *kit* d’interconnessione. In maniera più generalizzata, un rispondente ritiene che i potenziali comportamenti anti-competitivi generalizzati o di particolare gravità sul servizio di terminazione offerto da parte degli operatori MNO e MVNO sono da escludersi anche tenuto conto dei tetti di prezzo definiti a livello comunitario.

O19. Un rispondente ritiene fondamentale che l’Autorità introduca misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe applicate ai consumatori per i servizi di terminazione. Inoltre, suggerisce di sviluppare strumenti comparativi che permettano agli utenti di verificare in modo semplice e immediato i costi effettivi legati alle chiamate tra diversi operatori, favorendo la consapevolezza del consumatore e riducendo il rischio di sovraccarichi tariffari nascosti.

O20. Due rispondenti concordano con quanto riportato nel provvedimento in merito alla scarsa probabilità che gli operatori adottino comportamenti anticoncorrenziali diversi dall’applicazione di prezzi eccessivi, ovvero il rifiuto a contrarre l’accesso e/o l’applicazione di condizioni tecnico/economiche discriminatorie. In particolare, un rispondente ritiene poco probabile che gli attuali attori presenti nel mercato possano decidere di chiudere i contratti di interconnessione in essere o che un operatore di terminazione possa rifiutare di sottoscrivere un contratto di interconnessione. Analogamente, un altro rispondente ritiene improbabile che in un mercato maturo come quello della terminazione mobile gli operatori rifiutino l’interconnessione alla propria rete, rendendo irraggiungibili i propri clienti e favorendo, di fatto, gli OTT dal momento che i consumatori sarebbero a quel punto incentivati a ricorrere alle chiamate *unmanaged*.

O21. Con riferimento alle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi accessori alla terminazione, un rispondente condivide la valutazione dell’Autorità per cui si ritiene che alla luce della maturità del mercato della terminazione mobile sia poco probabile che gli operatori di terminazione adottino strategie anticoncorrenziali nella fornitura di tali servizi.



O22. Un rispondente condivide la conclusione per cui gli eventuali casi residuali di fallimento del mercato possano essere risolti attraverso i poteri di vigilanza e risoluzione delle controversie tra operatori dell'Autorità.

Valutazioni dell'Autorità

V12. L'Autorità prende atto della circostanza che tutti i soggetti intervenuti nella consultazione pubblica condividono le conclusioni dell'Autorità in merito all'applicazione del secondo criterio del triplo *test*.

V13. L'Autorità, in merito a quanto riportato al punto O17 circa la rilevanza del Regolamento Delegato ai fini della deregolamentazione proposta per i mercati della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili, evidenzia, come in ogni caso già riportato nel documento sottoposto a consultazione, che la definizione delle tariffe di terminazione uniche a livello dell'Unione rappresenta un fattore fondamentale ai fini della rimozione della regolamentazione, dal momento che risolve il problema competitivo di maggior rilievo rappresentato dall'applicazione di tariffe eccessive. Chiaramente, laddove la Commissione europea dovesse ritenere che a livello dell'UE non sia più necessario imporre tariffe di terminazione uniche a tutti gli operatori di terminazione rimuovendo la regolamentazione delle stesse, l'Autorità – come d'altra parte previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice – valuterà se avviare un'analisi di mercato della terminazione mobile al fine di stabilire se reintrodurre o meno la regolamentazione nazionale.

V14. Con riferimento alle misure richieste da un rispondente per migliorare la trasparenza delle tariffe applicate ai consumatori di cui al punto O19, si evidenzia che l'Autorità, con la delibera n. 252/16/CONS, ha avviato le attività propedeutiche allo sviluppo di un motore di comparazione tariffaria. Il prototipo del motore è disponibile all'indirizzo <https://confrontaofferte.agcom.it> e al momento è accessibile esclusivamente agli operatori e alle associazioni dei consumatori.

<p>D5. Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito alla rimozione degli obblighi imposti con la delibera n. 599/18/CONS?</p>

Osservazioni dei rispondenti

O23. Sei rispondenti condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità, mentre un rispondente ne prende atto.

O24. Un rispondente evidenzia che la rimozione degli obblighi imposti con la delibera 599/18/CONS, a seguito dell'adozione delle nuove regole europee sull'*eurorate*, rappresenta un passo ragionevole verso una maggiore armonizzazione del mercato delle telecomunicazioni a livello UE.

O25. Un rispondente ritiene opportuno che la revoca degli obblighi entri in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento definitivo, non sussistendo motivi per cui si debba attendere ulteriori 3 mesi. Al contrario, un altro rispondente ritiene congrua la previsione di un periodo transitorio di 6 mesi per la revoca degli obblighi imposti, così come individuata dall'Autorità.

O26. Alcuni rispondenti sostengono che l'Autorità dovrebbe prevedere un'attività di monitoraggio a seguito della rimozione degli obblighi. Nello specifico, secondo uno di essi l'Autorità dovrebbe assicurarsi che la *deregulation* non porti a un aumento delle tariffe di terminazione che si traduca in costi aggiuntivi per i consumatori e che, in caso di rilevazione di comportamenti anti-competitivi, l'Autorità dovrebbe avere il potere di reintrodurre rapidamente misure correttive a protezione dei consumatori. Di avviso analogo, un altro rispondente sostiene che l'Autorità dovrebbe mantenere in piedi un'attività di vigilanza e di intervento anche *ex post* (i.e. per il tramite delle controversie tra operatori) in caso di rilevamento di criticità sul mercato e/o nell'ambito di rapporti tra operatori a valle dell'eliminazione del mercato della terminazione mobile tra quelli oggetto di regolamentazione *ex ante*. Infine, un altro rispondente ritiene che possa essere utile prevedere un periodo di vigilanza di ulteriori 6 mesi, successivi al periodo transitorio proposto nello schema di provvedimento, durante il quale l'Autorità possa verificare il rispetto dei precedenti obblighi in capo a ciascun operatore di terminazione mobile.

O27. Sempre in tema di vigilanza, un rispondente, nell'evidenziare che anche in caso di deregolamentazione del mercato rimangono applicabili i poteri dell'Autorità in merito alla vigilanza e alla risoluzione delle controversie tra operatori, ritiene che l'attività di vigilanza possa includere anche un monitoraggio dell'applicazione non discriminatoria dei tetti tariffari comunitari da parte degli operatori integrati fisso-mobile.

O28. Con riferimento alla rimozione dell'obbligo di accesso, un rispondente ritiene che la rimozione di tale obbligo non pregiudichi il diritto e l'obbligo per tutti gli operatori a negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura del servizio di terminazione su rete mobile, secondo quanto previsto dal Codice agli articoli 15 e 70.

O29. In merito alla rimozione dell'obbligo di trasparenza, un rispondente ha evidenziato che non sono emerse nel corso degli anni problematiche in merito alle condizioni tecnico/economiche praticate per i servizi accessori alla fornitura del servizio di terminazione mobile che rappresentano gli unici servizi non assoggettati ad obbligo di controllo dei prezzi.

O30. Relativamente alla rimozione dell'obbligo di non discriminazione, un rispondente ritiene che l'eventuale rischio di applicare condizioni tecniche di fornitura discriminatorie sia stato superato dalle indicazioni contenute nella delibera n. 335/20/CIR in merito all'interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura dei servizi VoIP su rete mobile. Evidenzia che in ogni caso un obbligo generale di non discriminazione debba essere preservato anche come principio generale e che l'Autorità dovrebbe mantenere l'attività di vigilanza e il potere di intervenire laddove necessario.

O31. Con riferimento alla rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi, un rispondente condivide la proposta dell'Autorità di rimuovere l'obbligo di controllo dei prezzi stabilito dalla delibera n. 599/18/CONS in quanto tale obbligo risulta già superato dalle disposizioni del Regolamento che ha introdotto l'*eurorate*.

Valutazioni dell'Autorità

V15. L'Autorità prende atto della circostanza che tutti i soggetti intervenuti condividono le valutazioni dell'Autorità in merito alla rimozione degli obblighi imposti con la delibera n. 599/18/CONS.



V16. L’Autorità non ritiene opportuno ridurre da 6 a 3 i mesi del periodo transitorio per la rimozione degli obblighi regolamentari imposti con la delibera n. 599/18/CONS. Non sono infatti intervenuti elementi di novità rispetto a quanto valutato in fase istruttoria.

V17. L’Autorità non ritiene necessario prevedere un periodo di ulteriori 6 mesi di vigilanza destinato specificatamente alla verifica del rispetto dei precedenti obblighi regolamentari. Come riconosciuto da tutti i rispondenti, si ritiene improbabile che gli operatori di terminazione adottino strategie anti-competitive come il rifiuto a contrarre o l’imposizione di condizioni tecnico-economiche discriminatorie. Resta in ogni caso impregiudicato il potere di vigilanza dell’Autorità che, in caso lo ritenesse opportuno, potrà comunque avviare specifiche attività di monitoraggio in merito alle condizioni concorrenziali dei mercati della terminazione su rete mobile. Altresì, si rammenta che gli operatori, in caso di insorgenza di criticità nei mercati della terminazione mobile, possono ricorrere allo strumento delle controversie presso l’Autorità, il cui potere di risoluzione resta vigente. Infine, come già evidenziato in precedenza, tra i compiti affidati all’Autorità dal Codice figura l’attività di vigilanza del rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione uniche a livello dell’Unione.

Ulteriori osservazioni

Osservazioni dei rispondenti

O32. Un rispondente evidenzia che, nonostante la revoca degli obblighi, è ancora necessario che l’Autorità si impegni a mantenere un ruolo attivo e di attenta vigilanza sul mercato in esame, in particolare per evitare che si attuino *malpractice* sulla terminazione, quali, ad esempio, lo *spoofing* con finalità di frode sia ai clienti nazionali sia con finalità di frode della terminazione (*CLI spoofing*). In casi del genere, le chiamate vengono effettuate utilizzando un numero mittente falsificato perché inesistente oppure appartenente a ignari clienti degli operatori italiani. Il numero falsificato viene apposto dal frodatore per rendere impossibile risalire all’origine della chiamata. Lo *spoofing* con fini di frode ai clienti nazionali è determinato dall’intenzione di contattare i consumatori al fine di vendere prodotti e/o servizi oppure con finalità di frode di qualsiasi genere⁵. Lo *spoofing* con fini di frode della terminazione coinvolge operatori *extra* UE, ai quali, secondo le previsioni del Regolamento delegato, potrebbero essere applicate tariffe di terminazione superiori a quella unica a livello dell’Unione; questi operatori, al contrario, camufferebbero la chiamata come originata all’interno dell’UE per ottenere l’addebito della tariffa unica a livello dell’Unione. Il rispondente, pur evidenziando le diverse iniziative già intraprese dall’Autorità per contrastare il fenomeno, invita l’Autorità a riprendere i lavori del tavolo tecnico di cui al “Comitato per la sicurezza delle Comunicazioni Elettroniche”, istituito con delibera n. 86/21/CIR, alla luce anche delle novità rappresentate dalla pubblicazione del *report* CEPT “*Measures to handle incoming international voice calls with suspected spoofed national E.164 numbers*”⁶ e del Decreto

⁵ Il rispondente precisa che contattare i consumatori a fini commerciali non va visto sempre negativamente, ma è importante che avvenga nel rispetto delle regole della *privacy* o regolamentari e che il consumatore, in ogni caso, sia messo in condizioni di comprendere cosa gli sta proponendo e soprattutto sia in grado di risalire a chi lo ha chiamato.

⁶ <https://docdb.cept.org/download/4402>.

Legislativo n. 48 del 24 marzo 2024⁷, che conferisce all’Autorità il potere di “*imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi*”. Suggerisce, infine, l’avvio di un tavolo tecnico anche con BEREC e Commissione europea.

O33. Un rispondente evidenzia una criticità legata alla regolamentazione delle tariffe di terminazione introdotta dal regolamento delegato. Molte chiamate internazionali, originate da clienti italiani e destinate a clienti di altri Stati Membri, vengono consegnate attraverso operatori internazionali di transito. Il mercato del transito internazionale non è regolamentato e l’operatore evidenzia il rischio che, in assenza di un obbligo di fornire l’interconnessione diretta sulle direttrici internazionali, un operatore di terminazione potrebbe fornire la terminazione sulla sua rete in forma di monopolio a un operatore, formalmente terzo, di transito che, sfruttando l’assenza di regolamentazione del mercato del transito internazionale, potrebbe rivendere tale terminazione a un prezzo praticamente non regolato, vanificando l’effetto atteso con l’introduzione del regolamento delegato. Similmente, alcuni operatori europei potrebbero utilizzare gli operatori di transito per mascherare la vendita del servizio di terminazione a tariffe superiori a quelle regolate. Segnala, pertanto, la necessità di azioni di armonizzazione e costante monitoraggio a livello UE delle attività degli operatori di transito internazionale.

O34. Un rispondente segnala la necessità di avere aggiornamenti tempestivi circa il recepimento del Regolamento Delegato europeo da parte dei paesi EEA ed *extra* EU. Infine, sempre con riferimento al regolamento delegato, evidenzia che nel caso un Paese *extra* UE regolamenti le tariffe di terminazione secondo principi coerenti con quelli della regolamentazione europea un operatore di terminazione dell’Unione deve applicare la tariffa massima di terminazione a livello dell’Unione anche quando la tariffa regolamentata nel Paese terzo risulti superiore all’*eurorate*. Ritene che, invece, l’operatore dell’Unione dovrebbe poter applicare una tariffa di terminazione simmetrica a quella del Paese *extra* UE al fine di evitare uno svantaggio competitivo a danno dell’operatore dell’Unione.

Valutazioni dell’Autorità

V18. Relativamente alle segnalazioni in merito alle *malpractice* sulla terminazione, come lo *spoofing* del CLI con finalità di frode di cui al punto O32, l’Autorità evidenzia che con la delibera n. 457/24/CONS è stato avviato un procedimento volto, tra l’altro, ad affrontare le tematiche relative alla presentazione del CLI. Si rimanda, quindi, a quella sede la discussione in merito alle problematiche espresse in questa consultazione pubblica.

V19. L’Autorità prende atto delle criticità legate alla consegna delle chiamate internazionali attraverso operatori di transito non regolamentati di cui al punto O33. Si tratta di una tematica che esula dagli scopi del presente provvedimento e l’Autorità si riserva di valutare l’avvio di specifiche attività volte ad affrontare le criticità emerse in questa sede.

⁷ Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

V20. L'Autorità condivide l'esigenza di un aggiornamento tempestivo circa il recepimento da parte di Paesi EEA ed *extra*-UE del regolamento delegato di cui al punto O34. Si tratta, infatti, di un'esigenza connessa alla necessità di evitare applicazioni asimmetriche delle tariffe uniche di terminazione, laddove in attesa del recepimento da parte dei Paesi EEA o *extra* UE gli operatori nazionali potrebbero trovarsi nella condizione di applicare la tariffa unica alle chiamate in ingresso da questi Paesi e vedersi applicare una tariffa di terminazione superiore per le chiamate destinate a questi Paesi. Si tratta, tuttavia, di un tema che esula dalle finalità del presente provvedimento.

V21. L'Autorità non condivide l'esigenza di applicare tariffe di terminazione superiori all'*eurorate* nei casi in cui un Paese *extra*-UE, pur regolamentando la tariffa di terminazione mobile secondo principi in linea con quelli adottati nell'UE, definisca tariffe di terminazione superiori all'*eurorate*. Secondo il rispondente, infatti, in casi come questo andrebbe applicato un principio di simmetria. L'Autorità anzitutto evidenzia che la decisione in questione è stata presa a livello comunitario nell'ambito dell'adozione del Regolamento delegato. In ogni caso, si condivide la decisione della Commissione di applicare l'*eurorate* senza introdurre principi di reciprocità, dal momento che un tale principio andrebbe applicato anche nei casi in cui la tariffa definita dal Paese *extra* UE fosse inferiore all'*eurorate*. Uno scenario di questo tipo complicherebbe la definizione delle tariffe di terminazione, dal momento che le tariffe applicate dagli operatori dell'Unione dovrebbero cambiare in funzione dei cambiamenti delle tariffe applicate dai Paesi *extra* UE, senza apportare benefici evidenti agli operatori.